

## Le tasse e i contributi scolastici

### Le tasse scolastiche

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo. Poiché, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore, le tasse scolastiche erariali devono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola superiore. L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 del d.lgs. n. 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo:

- **Tassa di iscrizione.** È esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
- **Tassa di frequenza.** Deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (decreto ministeriale Finanze 16.09.1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
- **Tassa di esame.** Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
- **Tassa di diploma.** La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

### Esenzione dalle tasse scolastiche

Ai sensi del d.lgs. n. 297/1994, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. Le famiglie possono dunque chiedere l'esonero dal pagamento in caso di:

- **Meriti scolastici,** quando si prevede il conseguimento allo scrutinio

finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

- **Motivi economici.** Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente ([www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it)).
- **Appartenenza a speciali categorie di beneficiari.** Alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
  - a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  - b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  - c) ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a svolgere gli studi in Italia.

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma e vengono persi nel caso in cui lo studente incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare più grave. I benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità.

### **Che cosa è il contributo volontario alle scuole?**

Chiunque abbia figli che vanno a scuola, si è trovato tra le mani, oltre ai soliti moduli di iscrizione, anche un bollettino intestato alla scuola per il pagamento di un contributo la cui cifra viene indicata dal consiglio di istituto. Questi bollettini, spesso con cifre consistenti, si riferiscono al pagamento del **contributo volontario** a favore della scuola che può essere utilizzato per ampliare le attività didattiche, per migliorare l'innovazione tecnologica o per migliorie dell'edilizia scolastica.

### **Contributo scolastico**

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, agli istituti scolastici non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale

didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ecc.. Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.

I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

### **Detraibilità del contributo volontario**

Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi volontari, al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%. Infatti a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati durante l'arco dell'anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per un contributo versato di 100,00 €, potranno essere detratti 19,00 €.

### **Come ottenere la detrazione**

Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura "erogazione liberale" specificando almeno una delle seguenti motivazioni: "per l'innovazione tecnologica", "per l'ampliamento dell'offerta formativa" o "per l'edilizia scolastica".

Ai fini della detraibilità si considerano "erogazioni liberali" - oltre al contributo volontario richiesto dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni - anche i contributi versati durante l'arco dell'anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva, progetti di prevenzione o per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa, per l'innovazione tecnologica ecc..

Non costituiscono invece onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico (in particolare per l'acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria) né i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per l'assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc..

### **A chi rivolgersi**

I contributi, come si è detto, non sono obbligatori e non sono una tassa, ma un atto volontario delle famiglie a sostegno della scuola e delle sue attività. Per segnalare richieste improprie da parte delle scuole o



**ADICONSUM**

Associazione Difesa  
Consumatori e Ambiente  
promossa dalla CISL

irregolarità di altro tipo ci si può rivolgere alla sede Adiconsum territorialmente competente (**[www.adiconsum.it](http://www.adiconsum.it)**, pagina "Dove siamo").  
Informazioni utili sono reperibili all'indirizzo **[www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it)**